



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino
tel. 0825/765111 Central.- FAX 0825/765469
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

Alla G.R.C. Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 501700
Via De Gasperi, 28
80134 NAPOLI

Società ENERPI Srl di Cesta Michele
Via Plebiscito, n.1
83040 Andretta

Al Comune di Andretta
Via Libertà, 1
83040 Andretta

All'A.R.P.A.C.
Via Circumvallazione, 162
83100 AVELLINO

Provincia Autonoma di Trento
Ass.to Territorio Ambiente e Foreste
P.zza Dante, 15
38100 TRENTO
Pec: dip.territorioambienteforeste@pec.provincia.tn.it

Alla Regione Abruzzo
Settore Ecologia
Piazza Unione
65125 PESCARA
Pec: urp@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Piemonte
Dip. Risanamento Ambientale
Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINO
Pec: ambiente@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Puglia
Assessorato Ambiente
P.zza Moro, 37
70121 BARI
Pec: servizio.ecologia@pecrupar.puglia.it

Alla Regione Calabria
Ass.to Urbanistica Ambiente
Via Cosenza 1/g

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0033902 23/01/2023 09,36

Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Ass. : 5017 DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DEL...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 35 del 2023



Alla Regione Campania UOD 50 17 02
UOD Osservatori Ambientali Documentazione
Ambientale- Coordinamento e Controllo
Autorizzazioni Ambientali e Regionali
Via De Gasperi, 28
80134 NAPOLI

All'Amministrazione Provinciale
Servizio Ambiente – Piazza Libertà
83100 Avellino

All'ASL AV
Via degli Imbimbo, 10-12
83100 AVELLINO

Alla Regione Marche
Ass.to Urbanistica Ambientale
60122 ANCONA
Pec: regione.marche.assto.bambientali@sistematicinformativi@emarche.it

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente
85100 POTENZA
Pec: ambiente.territorio@cert.regione.basilicata.it

Alla Regione Molise
Ass.Bil. Fin. Ambiente
Via Cavour, 31
86100 CAMPOBASSO
Pec: regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Regione Sardegna
Ass.to Difesa dell'Ambiente
Via Biasi, 7/9
09131 CAGLIARI
Pec: amb.assessore@pec.regione.sardegna.it

Alla Regione Sicilia
Ass.to Territorio e Ambiente
Viale Regina Sicilia
90100 PALERMO
Pec: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Alla Regione Toscana
Assessorato Ambiente
Via Novoli, 26

88063 CATANZARO LIDO
Pec:capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Alla Regione Emilia-Romagna
Assessorato Ecologia
Via dei Mille, 21
401211 BOLOGNA
Pec.dgambsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Friuli-Venezia Giulia
Assessorato Ambiente
Via Giulia, 7511
34133 TRIESTE
Pec:ambiente.energia.montagna@certregione.fug.it

Alla Regione Lazio
Assessorato Ambiente
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA
Pec:giuseppe.tanzi@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Liguria
Ass.to Ambiente
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA
Pec:protocollo@pec.regione.liguria.it

Alla Regione Lombardia
Ass.to Ambiente ed Ecologia
Via F. Fielzi, 22
20124 Milano Pec:ambiente@pec.regione.lombardia.it

50127 FIRENZE
Pec:regionetoscana@
postacert.toscana.it

Alla Regione Umbria
Assessorato Ambiente
P.zza Partigiani, 1
06100 PERUGIA
Pec:regione.giunta@
postacert.umbria.it

Alla Regione Valle D'Aosta
Ass.to Sanità e Ass.za Sociale
P.zza Deffeyes, 1
11100 AOSTA
Pec:sanita_politichesociali@
pec.regione.vda.it

Alla Regione Veneto
Ass.to Urbanistica,
Tutela Ambiente,
Cave e Torbiere
Pal.zzo Balbi-Dorsoduro
30123 VENEZIA
Pec:protocollo.generale@
pec.regione.veneto.it

Provincia Autonoma di Bolzano
Ass.to Ambiente
Via Crispi, 3
39100 BOLZANO
Pec:adm@pec.prov.bz.it

All'Albo Nazionale Gestori Ambientali
C/o C.C.I.A.A. C.so Meridionale, 58
80143 NAPOLI

All'ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale)
Via Vitaliano Brancati, 48
0144 ROMA


Oggetto: D.Lgs. 152/06 comma 15 – D.G.R. n.8/19 punto 3.8.6. Società ENERPI Srl di Michele Cesta. Richiesta autorizzazione nuovo impianto mobile di trattamento rifiuti inerti speciali non pericolosi “Benna frantumatrice marca MB modello BF80.3 S4 – n.matr.26072 - Defferrizzatore marca MB modelo BF8030017 – matr.E0552”, operazione R5 allegato C, parte IV del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. - Legale rappresentante Sig. Michele Cesta – Sede Legale in Andretta (AV), via Plebiscito, 1. Integrato con **Richiesta parere preventivo Arpac di cui all'art. 34 del D.L. 31/5/2021 n.77 in vigore dal 10/06/2021 e Relazione End of waste in conformità al nuovo D.M. 152/22 del 27/9/22.**
Trasmissione D.D. n. 11 del 19/01/2023.

Si trasmette copia del Decreto Dirigenziale n.11 del 19/01/2023 della Società ENERPI Srl, autorizzata all'esercizio per l'impianto mobile di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi con le operazioni R5, afferente all'oggetto, parere favorevole Arpac Dipartimento di Avellino e relazione End of Waste.


Si fa presente che la Società dovrà attenersi alle prescrizioni, per le campagne di attività, di cui al parere favorevole Arpac allegato e a quelle indicate nel decreto nella parte della gestione degli impianti.

Si invitano le Amministrazioni Regionali in indirizzo a voler trasmettere, se del caso, copia del predetto Provvedimento alle Amministrazioni Provinciali comprese nel proprio territorio.

Il Tecnico di Policy Responsabile del Procedimento
Per. Ind. Pasquale Matarazzo



Il Dirigente ad Interim
Ing. Liliana Monaco



All.- Relazione End of waste
Parere favorevole Arpac



Giunta Regionale della Campania

Decreto



Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
11	19/01/2023	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs.152/06 - art.208 - c15 - autorizzazione impianto mobile di trattamento rifiuti inerti non pericolosi ed operazione end of waste

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 4B92E4E2CDAFDE359DBF44BAADEA03D93B008F31

Allegato nr. 1 : AA368C1B658DFDA8658EC8A8BBCC842AC97F3B44

Frontespizio Allegato : B15B96F970D86B5C2FFCF29EBCD6639FF1D0F163

Per Copia Conforme all'originale digitata
presso la Regione Campania
N. pagine 23 N. allegati 1



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Ing. Monaco Liliana

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
11	19/01/2023	17	5

Oggetto:

D.Lgs.152/06 - art.208 - c15 - autorizzazione impianto mobile di trattamento rifiuti inerti non pericolosi ed operazione end of waste

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs 152/06 e s.m.i., art. 208 comma 15, disciplina le procedure autorizzative per l'esercizio degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti;
- CHE la D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019 al punto 3.8) – regola le procedure tecnico-amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili;
- CHE la Regione Campania con Circolare della D.G. Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18/12/2020PG/20200606032 dava attuazione dell'ex art.184 ter del D.lgs. 152/06, ai sensi del comma 3 bis in merito alla "cessazione di qualifica del rifiuto" richiedendo apposita Relazione tecnica, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 bis del D.L. 101/2019, convertito in Legge 128/2019 art. 184 ter, comma tre septies – End Of Waste;
- CHE la Regione Campania ha recepito quanto sopra e, con circolare della D.G. Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18/12/2020 PG/2020/0606032, ha emanato le prime indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 – End of waste. Atto di indirizzo, stabilendo, di pervenire, secondo le linee guida SNPA n.23/2020, alla definizione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di un prodotto utilizzato per scopi specifici, che i proponenti unitamente alla documentazione prevista per le singole autorizzazioni, sono tenuti a fornire apposita relazione contenente quanto descritto nella succitata Circolare;
- CHE in virtù del nuovo decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 27 settembre 2022 n. 152 (Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) la relazione End of Waste va redatta in conformità al succitato decreto;
- CHE la Società ENERPI S.r.l. legale rappresentante Sig. Cesta Michele nato a Calitri (AV) il 19/02/1959 – Cod.Fisc.:CSTMHL59B415P, con sede legale nel comune di Andretta (AV) – Via Plebiscito, 1, iscritta alla CCIAA di Avellino P.IVA: 02618260646 in conformità a quanto disposto dalla D.G.R.C. n. 8 al punto 3.8) del 15/01/2019 ha presentato in data 08/11/2022 istanza di autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06, acquisita dalla UOD il 09/11/2022 al prot n.PG/2022/0550982, allegando la seguente documentazione:
- Domanda in carta libera completa delle indicazioni di rito;
 - Ricevuta di versamento dell'importo di € 600,00 c/c postale VCYL 0023 del 26/10/2022;
 - Dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed agricoltura di Avellino (Allegato 1b);
 - Titolo di disponibilità dell'impianto (fattura della MB Spa n. VE-22/00554 del 11/10/2022 – TD01 – Benna Frantoio mobile marca BF 80.3 S4, matricola n.26072 e deferrizzatore marca MB, modello BF8030017 - matr.EO552;
 - Relazione tecnico - descrittiva a firma dell'ing. Vito Del Buono iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Avellino – al n. 2193;
 - Certificato Prefettura di Avellino di iscrizione alla White List. N° Iscrizione al Registro Prefettizio: 175 –Provvedimento: D.P. per.prot.n.12746/12.A.1/Area I del 09/10/2019 – data iscrizione: 26/04/2016 – data di scadenza validità: 17/03/2020, la cui iscrizione negli elenchi è equipollente all'informazione ed alla comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. In data 17/03/2020 è stata presentata domanda di permanenza nell'elenco; pertanto, l'iscrizione è efficace anche dopo il 17/03/2020;



CHE con nota della scrivente UOD prot.n.PG/2022/0565721 del 16/11/2022, si chiedevano alla Società integrazioni alla succitata documentazione presentata e nello specifico:

- Relazione di tecnico abilitato asseverata, in materia di "cessazione della qualifica del rifiuto" ex art.184 ter del D.lgs. 152/06, comunicazioni ai sensi del comma 3 bis. Comunicazioni ai sensi del comma 9 dell'art. 14 bis del D.L. 101/2019, convertito in Legge 128/2019. Art. 184 ter, comma 3 septies – "End of waste" in conformità al decreto n. 152 del 27/09/2022 del Ministero della Transizione ecologica, nonché, per i codici non inclusi nel decreto de quo, rifarsi al succitato ex art.184del D.Lgs. 152/06, ai sensi del comma 3 bis;

CHE la Società con nota, via pec, del 24/11/2022, acquisita dalla UOD in data 25/11/2022 al prot.n.PG/2022/0585139, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta costituita da:

- Relazione tecnica dell'ing. Vito Del Buono: "Applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, redatta in conformità all'art.184 ter del D.Lgs.152/2006e ss.mm.ii. e D.M.152/2022;

CHE la UOD con nota del 29/11/2022 prot.n.PG/2022/0593100 trasmetteva le integrazioni di cui sopra all'Arpac Dipartimento di Avellino con la richiesta di parere preventivo "obbligatorio e vincolante" sulla Relazione "EoW" redatta ai sensi dell'art. 184-ter comma 3-septiesdel D.Lgs.152/06 modificato dall'art.14 bis del D.L. 101 del 03/09/2019 (convertito dalla L.128 del 02/11/2019, ed in conformità a quanto esposto nel nuovo D.M. "rifiuti inerti" n.152/2022 del 27/11/2022 in materia di "cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)" del Ministero della transazione Ecologica;

CHE l'Arpac Dipartimento di Avellino con nota prot.n.0062946/2022 del 12/12/2022, acquisita dalla UOD in pari data al prot.n.PG/2022/0615250 chiedeva integrazioni alla relazione tecnica di "cessazione della qualifica del rifiuto" di cui al comma 1 dell'art. 184-ter;

CHE la UOD con nota del 15/12/2022 prot.n.0621551 trasmetteva la succitata nota alla Società per ottemperare alla richiesta dell'Arpac;

CHE la Società con nota del 30/12/2022, acquisita dalla UOD il 02/01/2023 al prot.n.PG/2023/0000092 trasmetteva le integrazioni richieste dall'Arpac;

CHE la UOD con nota del 05/01/2023 prot.n.PG/2023/0007253 trasmetteva le succitate integrazioni all'Arpac Dipartimento di Avellino per il parere di competenza;

CHE l'Arpac Dipartimento di Avellino con nota del 16/01/2023 prot.n.0003712, acquisita agli atti della UOD il 17/01/2023 al prot.n.PG/2023/0023694, esprimeva parere favorevole all'autorizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che per le singole campagne di attività che si andranno ad effettuare la ditta specifichi quale utilizzo avrà l'aggregato recuperato, attraverso contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc.

CONSIDERATO

CHE la suddetta autorizzazione si riferisce ad un impianto mobile, la cui potenzialità oraria della benna frantumatrice è di 20 m³/ora, considerando la densità media degli inerti, proveniente dall'attività di costruzione e demolizione, di 1,5 ton/m³, la potenzialità oraria stimata è di 30 ton/ora, autorizzato per le operazioni di recupero di cui al codice R5 dell'allegato C al D.Lgs. vo 152/06 mediante frantumazione e vagliatura, di seguito riportato:

N.	Tipo Macchinario	Marca e modello	Matricola	Destinazione d'uso
1	Benna frantumatrice	MB modello BF80.3 S4 S4	26072	Frantumazione di materiali inerti



2	Kit deferrizzatore	MB modello BF8030017	E0552	Deferrizzazione materiali inerti
2	Escavatore idraulico Hitachi	ZX240LCN-3 Series	HCMBD00 0T0050 0203	

CHE la richiesta prodotta può considerarsi ascrivibile ad operazioni di recupero R5 all'allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 mediante frantumazione e la vagliatura delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi allo stato solido:

EER	Descrizione codice	Attività
17.01.01	Cemento	R5
17.01.02	Mattoni	R5
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R5
17.01.07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06*	R5
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*	R5
17.05.04	Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*	R5
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07*	R5
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*	R5
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*	R5
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5

RILEVATO

CHE l'eventuale richiesta di Valutazione Impatto Ambientale non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 15, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato, quindi, nel caso de quo va avviata, se dovuta, all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione e, risultando definiti il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare, può avviarsi a procedura di V.I.A., che comporterà necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino all'espletamento della medesima;

CHE l'autorizzazione all'esercizio degli Impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

PRECISATO che il presente provvedimento si configura, per espressa disposizione di legge (comma 15, art. 208, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerato né come una approvazione di progetto né come un'omologazione dell'impianto mobile;

RITENUTO che allo stato, sussistono le condizioni per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile consistente nella frantumazione di materiali inerti derivanti da



demolizioni, costruzioni, frantumazione, da cave roccia, scavi ecc, nonché rifiuti provenienti da altre attività similari, alla Società ENERPI S.r.l. legale rappresentante Sig. Cesta Michele nato a Calitri (AV) il 19/02/1959 – Cod.Fisc.:CSTMHL59B415P, con sede legale nel comune di Andretta (AV) – Via Plebiscito, 1, iscritta alla CCIAA di Avellino P.IVA: 02618260646.

VISTO

il D. Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
la Legge n.241 del 7/08/1990 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n.8 del 15/01/2019;
la Circolare della D.G. Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18/12/2020PG/20200606032;
l'art.34 del D.L. n.77 del 31/05/2021;
il parere favorevole dell'Arpac Dipartimento di Avellino 16/01/2023 prot.n.0003712, sulla relazione End of Waste adeguata al 152/22;
il D.M. 27 settembre 2022 n. 152;
il D.P.G.R. n.157 del 13 dicembre 2022.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Per.Ind. Pasquale Matarazzo e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Responsabile del procedimento con prot.n.0028977 del 19/01/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE la Società ENERPI S.r.l. legale rappresentante Sig. Cesta Michele nato a Calitri (AV) il 19/02/1959 – Cod.Fisc.:CSTMHL59B415P, con sede legale nel comune di Andretta (AV) – Via Plebiscito, 1, iscritta alla CCIAA di Avellino P.IVA: 02618260646 all'esercizio del seguente impianto mobile:

N.	Tipo Macchinario	Marca e modello	Matricola	Destinazione d'uso
1	Benna frantumatrice	MB modello BF80.3 S4	26072	Frantumazione di materiali inerti
2	Kit deferrizzatore	MB modello BF8030017	E0552	Deferrizzazione materiali inerti
2	Escavatore idraulico Hitachi	ZX240LCN-3 Series	HCMBD00 0T0050 0203	

con potenzialità oraria massima (variabile a seconda della tipologia del materiale) della benna frantumatrice di 20 m³/h e una potenzialità oraria stimata di 30 ton/ora per il recupero di rifiuti non pericolosi, mediante l'operazione R5, allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 (frantumazione e vagliatura) di materiali demolizioni, costruzioni, frantumazione, da cave di roccia, scavi ecc, nonché rifiuti provenienti da altre attività similari;



PRECISARE che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di frantumazione di rifiuti inerti non pericolosi si riferisce all'attività di recupero R5 dell'Allegato C – Parte IV – del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle tipologie di rifiuti allo stato fisico solido, contraddistinti dai codici EER, come di seguito specificati:

EER	Descrizione codice	Attività
17.01.01	Cemento	R5
17.01.02	Mattoni	R5
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R5
17.01.07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06*	R5
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*	R5
17.05.04	Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*	R5
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07*	R5
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*	R5
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*	R5
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5

FAR PRESENTE che la Società dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

a) la gestione degli impianti:

- deve essere condotta nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività deve essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali; in particolare si richiamano gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
- devono essere evitati odori, rumori e/o altre emissioni moleste. Per evitare l'inquinamento acustico la ditta posizionerà l'impianto di frantumazione all'interno del cantiere, nel punto più lontano da eventuali punti sensibili (ad es. scuole, ospedali, ecc) individuati nelle immediate vicinanze del perimetro esterno del cantiere; nel rispetto dei limiti di emissione acustica e di orario di lavoro individuati nel regolamento acustico comunale;
- devono essere assunte tutte le precauzioni al fine di evitare spandimenti accidentali di effluenti liquidi;
- devono essere posti in essere adeguati sistemi di protezione dalla diffusione delle polveri durante la movimentazione dei rifiuti;
- deve essere data adeguata informazione agli operatori addetti agli impianti sul funzionamento degli stessi e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e mezzi d'intervento in caso di eventuali incidenti. L'operatore indosserà, l'abbigliamento e l'equipaggiamento di sicurezza: occhiali e guanti di protezione, maschera antipolvere, cuffie antirumore, calzature con la punta rinforzata ed elmetto. L'operatore inoltre segnalerà adeguatamente mediante nastro e cartellonistica luminosa, la zona di lavoro, così da allontanare le persone non addette ai lavori;
- l'eventuale scarico delle acque di abbattimento delle polveri dovrà essere autorizzato ai sensi della normativa vigente;



- Le operazioni eseguibili con tale apparecchiatura dovranno necessariamente essere ricomprese all'interno dell'autorizzazione e potranno operare solo nelle aree specificatamente indicate sulla planimetria allegata al progetto definitivo dell'intervento;
- per la classificazione dei rifiuti con codice a specchio, dovranno essere eseguite specifiche caratterizzazioni sulla base della Normativa vigente, al fine di verificare la non pericolosità del rifiuto;
 - comunicare tempestivamente alla Regione ogni eventuale variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, nonché eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate;
 - ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. la società dovrà rispettare le procedure e i criteri trasmessi, rispettando quanto riportato nella Relazione End of Waste inerente all'impianto de quo;
 - il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili e dell'art. 181, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti End of Waste non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione;
 - la mancanza della conformità ai criteri di cessazione di rifiuti sopra richiamati, comporta, in relazione ai singoli lotti, l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto;
 - il lotto di materiale prodotto dall'operazione di recupero dovrà contenere la tracciabilità in base alla tipologia di rifiuto in ingresso;
 - la cessazione della qualifica di rifiuto del singolo lotto di materiale avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità, che dovrà avvenire solo successivamente alla verifica del rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto;
 - ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto del codice EER 170302, la Società dovrà rispettare quanto previsto dal D.M. Ambiente 28/03/2018 n.69;

b) Svolgimento Campagne:

- Per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Campania, la Società ENERPI S.r.l. dovrà osservare le disposizioni previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/2019 al punto 3.8). In altri casi occorre attenersi a quanto prescritto dagli Enti competenti;
- deve essere avviata, qualora dovuta, procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero verifica di assoggettabilità alla stessa, in occasione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. In tal caso occorre sospendere l'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura;
- deve essere valutata la necessità di adottare sistemi di abbattimento in relazione alle reali tipologie e quantità delle emissioni prodotte nel processo, e in ogni caso, nell'esercizio degli impianti devono essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere, stoccaggio materiali e movimentazione dei mezzi;
- lay-out dell'area d'impianto riportante la posizione del frantoio e delle unità accessorie (cassoni, serbatoio dell'acqua, etc etc) della rete di nebulizzatori per l'abbattimento delle emissioni polverulente, dei rifiuti da trattare, delle aree di deposito temporaneo, delle aree di deposito del materiale riciclato in attesa di certificazione preimmissione sul mercato;
- i rifiuti liquidi prodotti dall'attività di recupero devono essere gestiti mediante l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta e devono essere avviati ad impianti di trattamento autorizzati allo scopo;
- la comunicazione di inizio campagna, ivi compresa la documentazione di cui all'Allegato, Parte Terza, punto 3.8.6, della D.G.R.C. 8/2019, deve essere inviata, quando trattasi di campagna svolta nella Regione Campania, anche all'Amministrazione Provinciale competente che provvederà ad effettuare i controlli d'istituto, al Comune nel cui territorio la campagna è prevista, all'A.S.L. competente ed all'A.R.P.A.C.;
- la comunicazione della campagna di attività deve avvenire secondo le disposizioni della Legge 29/07/2021 n.108 (snellimento procedure amministrative) l-bis alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV parte seconda e la tempistica del punto g-ter (almeno venti giorni);



- devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 in materia di gestione dei rifiuti (registri, formulari, MUD, ecc.) e, quando trattasi di campagna svoltasi nella Regione Campania, deve essere effettuata la comunicazione di cui alla L.R. 4/07;
- devono essere osservate le modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'allegato 3 del D.M. 05.02.98;
 - individuazione del Responsabile Tecnico dell'Impianto avente i requisiti professionali previsti dalla disposizione dell'Albo Nazionale dei gestori Ambientali;
 - per ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile sono dovute le garanzie finanziarie di cui alla lettera g) – comma 11 – dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 che, per la Regione Campania, devono essere prestate a favore del Presidente della Giunta Regionale, con le modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 8 del 15/01/2019 – Parte V;
 - presentazione di Relazione tecnica Asseverata di tecnico abilitato, in materia di "cessazione della qualifica del rifiuto" ex art.184 ter del D.Lgs. 152/06, comunicazioni ai sensi del comma 3 bis. Comunicazioni ai sensi del comma 9 dell'art. 14 bis del D.L. 101/2019, convertito in Legge 128/2019. Art. 184 ter, comma 3 septies – "End of waste" in conformità al decreto n. 152 del 27/09/2022 del Ministero della Transizione ecologica, nonché, per i codici non inclusi nel decreto de quo, rifarsi al succitato ex art.184 del D.Lgs. 152/06, ai sensi del comma 3 bis.

STABILIRE

CHE la presente autorizzazione ha durata di 10 anni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento e potrà essere rinnovata, previa presentazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti di Avellino di apposita domanda, entro 180 giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto, nonché degli eventuali provvedimenti assunti da altri Enti in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti;

CHE la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione;

SPECIFICARE espressamente (ai sensi dell'art. 3⁴ della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

CHE la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione.

COMUNICARE ad ISPRA, il presente provvedimento autorizzativo entro dieci giorni dalla sua notifica alla Ditta Di Conza Bruno, in applicazione dell'art. 184-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo le modalità dallo stesso Ente indicate;

TRASMETTERE a mezzo pec la presente autorizzazione, che ha validità sull'intero territorio nazionale:

1. alla Società ENERPI S.r.l., con sede legale nel comune di Andretta - Via Plebiscito, 1;
2. alla UOD 50 17 00 Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - via De Gasperi, 28 - Napoli;
3. all'Osservatorio Regionale Rifiuti via De Gasperi, 28 - Napoli;
4. al Comune di Andretta (AV);
5. alla Provincia di Avellino;
6. all' A.R.P.A.C. di Avellino;
7. all' A.S.L - AV;

8. a tutte le Regioni d'Italia, con preghiera di trasmissione alle rispettive Province, nonché alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

INVIARE il presente provvedimento, per via telematica alla Segreteria della Giunta (cod. 40.03.00.00), all'Albo Gestori Ambientali e disporre per la pubblicazione sulla "casa di vetro".



Il Dirigente ad Interim
(Ing. Liana Monaco)



COMUNE DI ANDRETTA
PROVINCIA DI AVELLINO

IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO - DITTA ENERPI SRL

OGGETTO:

**RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA IN MATERIA DI
"CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DEL RIFIUTO"**

Sede Legale ed Operativa: Via Plebiscito, 1 - ANDRETTA (AV)



IL COMMITTENTE
CESTA MICHELE

NOVEMBRE 2022

FORMATO
A4

SCALA
/

FOGLIO
1 di 8



RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

"APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA END OF WASTE DI CUI ALL'ART. 184 TER DEL D. LGS.
152/2006 E SS.MM.II. E D.M. 152/2022"

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO -DITTA ENERPI SRL

Il sottoscritto **VITO DEL BUONO** nato a OLIVETO CITRA (SA) il 25.10.1977 e residente in CONZA DELLA CAMPANIA (AV) in Via Giotto 5, C.F. DLBVTI77R25G039J, in qualità di tecnico incaricato dalla ditta **ENERPI SRL** con sede in Andretta (AV) CAP 83040, via Plebiscito, 1 P. IVA: **02618260646**, per la redazione della presente perizia inerente l'attività di recupero rifiuti inerti mediante benna frantumatrice marca MB modello BF 80.3 S4 - matricola 26072 e kit deferrizzatore marca MB modello BF8030017 - matricola E0552 illustra di seguito le operazioni di recupero a farsi con particolare riferimento all'organizzazione del cantiere ed alle quantità che verranno recuperate in loco.

PREMESSA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'art. 184-ter comma 3-septies del D. Lgs 152/2006 modificato dall'art. 14 bis del DL 101 del 03.09.2019 (convertito in legge dalla L.128 del 02/11/2019), ed in conformità a quanto esposto nel nuovo D.M. "rifiuti inerti" n. 152/2022 in materia di "cessazione della qualifica del rifiuto (EoW)".

L'attività di recupero che verrà svolta è identificata secondo l'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.: Allegato C - Operazioni di recupero:

- R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITÀ

Le macchine verranno utilizzate nell'ambito di cantieri mobili nel rispetto dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs 152/2006 Testo Unico Ambientale e del punto 3.8) della D.G.R. n. 8 del 15/01/2019.

Il materiale inerte o bituminoso, una volta demolito, verrà trasportato nel deposito temporaneo, preventivamente individuato nell'ambito del cantiere, per i successivi trattamenti di recupero. Da tali operazioni, se il materiale risponde alle caratteristiche di cui alla Circolare n. 5205/2005 del Ministero dell'ambiente, alla norma UNI 13242 ed alle disposizioni di cui al D.M. 152/2022, allora acquisisce la qualifica di "End of Waste" e quindi potrà essere riutilizzato e commercializzato. La scelta, associata ad una organizzazione ottimale del cantiere, rende





possibile il conseguimento dei seguenti risultati positivi:

- limitare la produzione di rifiuti non pericolosi da smaltire in discarica;
- aumentare la quota di rifiuto non pericoloso recuperabile mediante lavorazione e riutilizzo (ad esempio come inerte per costruzione o come sottofondo stradale);
- limitare il traffico generato dalla demolizione (le demolizioni tal quali occupano molto più volume rispetto a un materiale da demolizione selezionato e frantumato).

In caso di giudizio negativo, il materiale verrà trasportato ai centri di smaltimento e/o recupero. Qualora l'attività si trovasse a recuperare e/o frantumare materiale codificato con CER a "specchio", provvederà ad effettuare opportune analisi prima di iniziare l'attività.

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2 del D.M. 152/2022, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene attraverso fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse che si possono sintetizzare in macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico che consentano il rispetto dei criteri previsti dal D.M. 152/2022.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

In attesa del trasporto all'eventuale sito di utilizzo, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato nel sito in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

Si riporta l'elenco dei rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato:





ELENCO RIFIUTI AMMESSI PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO DI CUI ALLA Tab. 1 del D.M. 152/2022

Codice CER	Descrizione	Attività di Recupero	Estremi legislativi che ne stabiliscono la qualifica di prodotto
17.01.01	Cemento	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.1.4
17.01.02	Mattoni	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.1.4
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.1.4
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.1.4
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.6.4
17.05.04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.31-bis.4
17.09.04	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.1.4
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzioni (sottoposti a trattamento termico)	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.4
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.11

3. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (END OF WASTE)

Ai sensi del comma 1 dell'art. 184-ter Dlgs 152/06, un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Nel caso della produzione di aggregati per le costruzioni (inclusi quelli dedicati a usi non strutturali come riempimenti e colmate) le prime tre condizioni saranno soddisfatte in modo inequivocabile nel momento in cui il produttore eseguirà la marcatura CE sulla base delle norme





tecniche europee armonizzate (CEN).

Per soddisfare la condizione d), cioè quella relativa alla preservazione della salute umana e dell'ambiente, l'applicazione del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. al settore dei rifiuti inerti appare ormai riduttivo: difatti il D.M. 05/02/1998 fa riferimento alle sole procedure semplificate e per di più prevede un unico test per valutare l'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente che va indirettamente a limitare la presenza negli aggregati di elementi costituenti dei rifiuti originari.

Per tale ragione è ormai necessario applicare sistemi di qualità, eventualmente certificati da enti terzi, per raggiungere le condizioni di EoW (End of Waste) al termine del processo di recupero.

A tal proposito si è fatto riferimento anche a quanto previsto dal "Protocollo di gestione dei rifiuti da C&D pubblicato dalla Commissione Europea" che propone l'inserimento di diversi momenti di controllo del processo di recupero. Infine, per fissare le condizioni di EoW dei prodotti da immettere sul mercato, appare logico mantenere l'impostazione delle norme europee armonizzate sugli aggregati, che sono emanate per le loro diverse tipologie d'uso.

In tal modo i requisiti tecnici saranno garantiti dalla marcatura CE (o dal soddisfacimento delle specifiche tecniche fornite dai clienti per i semilavorati) mentre i requisiti ambientali saranno fissati proprio in funzione delle modalità d'uso degli aggregati tenendo conto dei diversi impatti che gli usi stessi possono avere sulle matrici ambientali.

Il comma 2 dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 dispone a sua volta che i criteri "End of Waste" sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria oppure, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali.

Il primo periodo del nuovo comma 3 dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 disponeva che: *"in mancanza di criteri specifici di End of Waste adottati con decreti ministeriali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo - le autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti (di cui agli artt. 208, 209, 211 del D. Lgs. 152/2006 e di cui al Titolo III-bis, parte II, del D. Lgs. 152/2006), per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:*

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e





l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità."

In data 27 Settembre 2022 è stato emanato il **Decreto Ministeriale n. 152**, col quale si sono stabiliti i nuovi criteri ed i nuovi parametri che determinano la cessazione di rifiuto degli inerti da recupero.

I requisiti minimi del materiale riciclato da utilizzare in forma sciolta nelle opere di ingegneria stradale e viaria, che ha cessato la qualifica di rifiuto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.M. 152/2022, dovranno essere certificati in conformità a quanto stabilito dalle norme tecniche di settore (norme UNI) e che si differenziano in base all'utilizzo dell'aggregato.

Le norme europee armonizzate applicabili ai materiali primari si applicano anche ai materiali riciclati da costruzione e demolizione, i quali saranno valutati conformemente alle disposizioni delle norme di prodotto europee, quando sono regolati da queste ultime.

Il regolamento sui prodotti da costruzione (Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio) stabilisce norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e fornisce gli strumenti per valutarne le prestazioni.

I prodotti da costruzione regolati da norme armonizzate europee (hEN) saranno corredati di una dichiarazione di prestazione (DoP) e contrassegnati dal marchio CE per aumentare la trasparenza.

I prodotti che non sono (interamente) coperti dalle hEN potranno comunque essere contrassegnati con il marchio CE utilizzando la valutazione tecnica europea (ETA) rilasciata in base ai documenti per la valutazione europea (EAD).

Il documento dell'ETA fornisce informazioni sulle prestazioni dei prodotti da costruzione, da dichiarare in relazione alle loro caratteristiche essenziali.

Questo strumento volontario consentirà, eventualmente al Gestore, di immettere sul mercato dell'UE prodotti riciclati o riutilizzati, permettendo di dichiarare informazioni specifiche circa le prestazioni dei propri prodotti.

Gli aggregati recuperati risultanti dalle operazioni di recupero rispetteranno i requisiti di qualità dettati dal D.M. 152/2022 che per completezza si riportano di seguito:





PARAMETRI DA RICERCARE E VALORI LIMITE DI CUI ALLA Tab. 2 del D.M. 152/2022

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Amianto	mg/kg espressi come sostanza secca	100 ⁽¹⁾
(IDROCARBURI AROMATICI)		
Benzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Etilbenzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Stirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Toluene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Xilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) ⁽²⁾	mg/kg espressi come sostanza secca	1
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)		
Benzo(a)antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Benzo(k)fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Benzo(g, h, i) perilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Crisene	mg/kg espressi come sostanza secca	5
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Dibenzo(a,h) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Indenopirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	5
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) ⁽³⁾	mg/kg espressi come sostanza secca	10
Fenolo	mg/kg espressi come sostanza secca	1
PCB	mg/kg espressi come sostanza secca	0.06
C>12	mg/kg espressi come sostanza secca	50
Cr VI	mg/kg espressi come sostanza secca	2
Materiali galleggianti ⁽⁴⁾	cm ³ /kg	<5
Frazioni estranee ⁽⁴⁾	% in peso	<1%

1) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

(2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23): 20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b)fluorantene, 28-Benzo(k)fluorantene, 29-Benzo(g,h,i)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32- Dibenzo(a,l)pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(4) Ove non definito da standard tecnici applicabili.





PARAMETRI TEST DI CESSIONE DI CUI ALLA tab. 3 del D.M. 152/2022

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l	50
Fluoruri	mg/l	1,5
Cianuri	microgrammi/l	50
Bario	mg/l	1
Rame	mg/l	0,05
Zinco	mg/l	3
Berillio	microgrammi/l	10
Cobalto	microgrammi/l	250
Nichel	microgrammi/l	10
Vanadio	microgrammi/l	250
Arsenico	microgrammi/l	50
Cadmio	microgrammi/l	5
Cromo totale	microgrammi/l	50
Piombo	microgrammi/l	50
Selenio	microgrammi/l	10
Mercurio	microgrammi/l	1
COD	mg/l	30
Solfati	mg/l	750
Cloruri	mg/l	750
PH		5,5 < > 12,0

NORME TECNICHE PER CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA tab. 4 del D.M. 152/2022

Norma	Titolo
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139	Aggregati per malta
UNI EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie
UNI EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche





**NORME TECNICHE PER L'UTILIZZO DELL'AGGREGATO RECUPERATO DI CUI ALLA tab. 5
DEL D.M. 152/2022**

Impiego	Conformità alle norme armonizzate europee/prestazioni	Idoneità tecnica
Colmate, rinterri, ripristini morfologici	UNI EN 13242	UNI EN 11531-1 Prospetto 4a
Corpo del rilevato	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Miscele non legate, strato anticapillare, fondazione, base	UNI EN 13242 UNI EN 13450	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Produzione di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili)	UNI EN 13242	UNI EN 14227-1:2013
Produzione di calcestruzzi	UNI EN 12620	UNI 8520-1Prospetto 1, UNI 8520-2 Appendice A, UNI 11104 Prospetto 4, UNI EN 206 Appendice E, Dm 17 genn. 2018 NTC: Tab 11.2.III

Per tutti gli utilizzi, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d), è si applica la Marcatura CE come disposto dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

Gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

Per gli utilizzi di cui alla lettera f) debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.

4. CONCLUSIONI

Con la presente relazione si chiede l'autorizzazione della benna frantumatrice, del kit deferrizzatore e dell'escavatore HITACHI, di cui si rappresentano caratteristiche tecniche ed in formazione sui metodi di mitigazione delle emissioni in atmosfera nell'allegata relazione specifica.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto **VITO DEL BUONO** nato a OLIVETO CITRA (SA) il 25.10.1977 e residente in CONZA DELLA CAMPANIA (AV) in Via Giotto 5, C.F. DLBVTI77R25G039], iscritto all'Albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri di Avellino al n. 2193





ASSEVERA¹

- Che i rifiuti dei quali si chiede autorizzazione sono compatibili con le caratteristiche della macchina (trattasi di tipologie diverse di rifiuti inerti).
- Che le informazioni contenute nella presente relazione sono veritiere e che le informazioni in essa menzionate rispettano quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. 152/2022

Conza della Campania (AV), 24/11/2022



¹ Avvertenze:

Consapevole di assumere la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e che tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese e producono gli effetti previsti dall'articolo 19, legge 241/1990 il quale al comma 6, dispone che: "Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni"



PEC



Alla **Giunta Regionale della Campania**
UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Collina Liguorini
Avellino

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 comma 15 – D.G.R. n. 8/19 punto 3.8.6. Richiesta autorizzazione nuovo impianto mobile di trattamento rifiuti inerti speciali non pericolosi “Benna frantumatrice marca MB modello BF8030017 – matr. E0552”, operazione R5 allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. – Legale rappresentante Sig. Michele Cesta – Sede legale in Andretta (AV), via Plebiscito, 1.

In riscontro alla richiesta di codesta Giunta Regionale della Campania, prot. n. 7253 del 05/01/2023, si trasmette il parere tecnico di competenza, relativo all’attività della Società in oggetto.

Il Dirigente U.O.C. Area Territoriale
Direttore a.i. del Dipartimento Provinciale di Avellino
Dott. Vittorio DI RUOCCO

Regione Campania
Data: 17/01/2023 09:00:55, PG/2023/0023694



PARERE TECNICO

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 comma 15 – D.G.R. n. 8/19 punto 3.8.6. Richiesta autorizzazione nuovo impianto mobile di trattamento rifiuti inerti speciali non pericolosi “Benna frantumatrice marca MB modello BF8030017 – matr. E0552”, operazione R5 allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. – Legale rappresentante Sig. Michele Cesta – Sede legale in Andretta (AV), via Plebiscito, 1.

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione di nuovo impianto mobile di trattamento rifiuti inerti speciali non pericolosi in oggetto, prodotta della Società ENERPI s.r.l., con sede legale in Andretta (AV), via Plebiscito, 1 ed in riscontro alla richiesta dalla Giunta Regionale della Campania, prot. n. 7253 del 05/01/2023, di “*parere preventivo obbligatorio e vincolante sulle integrazioni della stessa redatta ai sensi dell’art. 184-ter comma 3-septies del D.Lgs. 152/06 ...*”, si è proceduto alla valutazione della Relazione tecnica trasmessa dalla società in argomento, acquisita al protocollo ARPAC con n. 196 del 02/01/2023, ed allegata alla richiesta di parere della Regione.

Lo scrivente Dipartimento, nel ribadire che il presente parere **non è né obbligatorio né vincolante** in quanto con l’emanazione del D.M. n°152/2022 sono state disciplinate le procedure per il recupero dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione, nel garantire il proprio supporto per quanto attiene agli aspetti di competenza, all’esito della valutazione della Relazione tecnica integrativa di cessazione della qualifica di rifiuto, a firma dell’ing. Vito Del Buono in qualità di tecnico incaricato dalla Società ENERPI s.r.l., ritiene che:

VISTI:

- il D.M. 27 settembre 2022, n. 152 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
- le Linee Guida SNPA per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 – Revisione gennaio 2022;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998, Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

rappresenta quanto segue.

Regione Campania
Data: 17/01/2023 09:00:55, PG/2023/0023694



ityaustria
CERTIFIED



No.2741290
No.0146270

ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



PREMESSO CHE:

- con precedente parere tecnico di ARPAC, protocollo n. 62946/2022 del 12/12/2022, si chiedevano chiarimenti/integrazioni:

VISTI:

- gli atti progettuali integrativi, trasmessi dall'Ing. Vito Del Buono, in qualità di tecnico incaricato dal legale rappresentante della ditta in oggetto, Sig. Giovanni Romano, ed acquisiti al protocollo ARPAC n. 196/2023 del 02/01/2023, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che per le singole campagne di attività che si andranno ad effettuare la ditta specifichi quale utilizzo avrà l'aggregato recuperato, attraverso contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc.

Il presente parere viene rilasciato per le specifiche competenze tecniche dell'ARPAC, fatte salve le competenze di altri Enti e di quanto regolamentato dalla vigente legislazione in materia sanitaria, di sicurezza, di edilizia, urbanistica, paesaggistica ed antincendio.

Avellino, 16/01/2023

Il nucleo tecnico di valutazione
Il tecnico dell'U.O. SURC
Arch. Ferdinando NACCHIO

Il Dirigente dell'U.O. Suolo Rifiuti e Siti Contaminati
Dott. Fabio TAGLIALATELA

Regione Campania
Data: 17/01/2023 09:00:55, PG/2023/0023694



ityaustria
CERTIFIED



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



PEC



Alla **Giunta Regionale della Campania**
UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Collina Liguorini
Avellino

U
ARPA CAMPANIA
2023/0023694
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0003712/2023 del 16/01/2023
Firmatario: VITTORIO DI RUOCCO

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 comma 15 – D.G.R. n. 8/19 punto 3.8.6. Richiesta autorizzazione nuovo impianto mobile di trattamento rifiuti inerti speciali non pericolosi “Benna frantumatrice marca MB modello BF8030017 – matr. E0552”, operazione R5 allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. – Legale rappresentante Sig. Michele Cesta – Sede legale in Andretta (AV), via Plebiscito, 1.

In riscontro alla richiesta di codesta Giunta Regionale della Campania, prot. n. 7253 del 05/01/2023, si trasmette il parere tecnico di competenza, relativo all'attività della Società in oggetto.

Il Dirigente U.O.C. Area Territoriale
Direttore a.i. del Dipartimento Provinciale di Avellino
Dott. Vittorio DI RUOCCO

Regione Campania
Data: 17/01/2023 09:00:55, PG



qualityaustria
CERTIFIED



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

